



COMUNE DI POZZOLENGO  
PROV. DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 10401	CODICE MATERIA 1.1.0.05
<b>DELIBERAZIONE 35/98</b>	
<input type="checkbox"/> Soggetta invio ai Capigruppo consiliari con prot. N. del	
<input checked="" type="checkbox"/> trasmessa all'Organo regionale di Controllo con prot. N. <b>5900</b> del <b>30 DIC. 1998</b>	

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento in materia di definizione dell'accertamento dei tributi con adesione del contribuente e suo ravvedimento per ulteriori periodi di imposta.

L'anno MILLENOVECENTONOVANTOTTO addì VENTOTTO

del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta

i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Conti Gaetano  
Galeazzi Gabriele  
Fabiani Paolo  
Brunello Claudio  
Caiola Farida  
Ricchelli Fabio  
Giubelli Vincenzo  
Tonoli Beppe  
Terraroli G. Franco  
Guaragna Flavio  
Degani Paolo  
Salandini Massimo  
Pietropoli Nicola

presente	assente
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
SI	
<b>Totali:</b>	
10	3

Partecipa il Segretario comunale Sig. Gennaro dott. Antonino

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. Conti p.a. Gaetano, Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n° 218 del 19 Giugno 1997, i Comuni nell'esercizio della loro potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, possono disciplinare l'istituto di accertamento con adesione con lo scopo di semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento con i contribuenti;
- Ravvisata pertanto la opportunità di instaurare con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa;
- Dato atto ancora che l'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti d'ufficio e di rettifica;
- Ciò premesso ed attesa la opportunità di dotare questo Comune di un apposito Regolamento in ordine ai procedimenti di accertamento con adesione delle proprie entrate anche tributarie;
- Vista la legge n° 142/90;
- Visto il D.Lgs. 19.06.97 n° 218;
- Sentito il Sindaco-Presidente che ha illustrato dettagliatamente il regolamento in questione;
- Dato atto che non sono stati registrati altri interventi;
- Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;
- Dato atto che il Segretario Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 68 dell'art. 17 della Legge 15/05/1997 n° 127 ritiene che, in via consultiva, la presente proposta di deliberazione - sulla quale è già stato espresso, ai sensi dell'art. 53 della legge n° 142/90, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi - sia conforme all'ordinamento giuridico vigente;
- Con voti favorevoli n° 10 su n° 10 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1)di approvare, come in effetti approva ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n° 218, l'allegato Regolamento Comunale in ordine ai procedimenti di accertamento con adesione delle entrate anche tributarie, formato da n° 26 articoli;
- 2)di far constare che le disposizioni di detto Regolamento entreranno in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1999, mentre è da ritenersi abrogata ogni altra norma non compatibile con il regolamento in questione.=

## SOMMARIO

### CAPO I

#### Principi Generali

Articolo 1	Finalità della definizione dell'accertamento con adesione .....	3
Articolo 2	Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione .....	3
Articolo 3	Effetti della definizione dell'accertamento con adesione .....	4
Articolo 4	Riduzioni delle sanzioni .....	4
Articolo 5	Ufficio e responsabile del procedimento .....	5
Articolo 6	Iniziativa .....	5

### CAPO II

#### Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

Articolo 7	Avvio del procedimento .....	5
Articolo 8	Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento .....	6
Articolo 9	Effetti della mancata comparizione del Contribuente .....	6
Articolo 10	Contraddittorio tra il Contribuente e l'ufficio .....	6
Articolo 11	Riconsiderazioni del contenuto dell'accertamento .....	7

### CAPO III

#### Procedimento ad iniziativa del Contribuente

Articolo 12	Procedimento ad iniziativa del contribuente .....	8
Articolo 13	Proposizione dell'istanza .....	8
Articolo 14	Effetti della presentazione dell'istanza .....	8
Articolo 15	Sospensione dei termini .....	9
Articolo 16	Invito a comparire .....	9
Articolo 17	Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente .....	9

### CAPO IV

#### Attività Istruttoria dell'Ufficio e conclusione del procedimento.

Articolo 18	Attività istruttoria .....	9
Articolo 19	Atto di definizione dell'accertamento con adesione .....	9
Articolo 20	Atto di definizione su richiesta del Contribuente, nell'ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi di imposta .....	10
Articolo 21	Esito negativo del procedimento .....	10

### CAPO V

#### Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

Articolo 22	Termine e modalità del versamento delle somme dovute .....	11
Articolo 23	Versamento rateale .....	11
Articolo 24	Quietanza di pagamento .....	11
Articolo 25	Perfezionamento della definizione .....	11

### CAPO VI

#### Disposizioni finali

Articolo 26	Decorrenza e validità .....	12
-------------	-----------------------------	----

## CAPO I

### *Principi Generali*

#### **Articolo 1 Finalità della definizione dell'accertamento con adesione<sup>1</sup>**

Il Comune di POZZOLENGO, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

#### **Articolo 2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:

- a) L'imposta Comunale sugli immobili
- b) L'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- c) La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- d) L'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
- e) La tassa sui rifiuti solidi urbani
- f) Il canone per i servizi di disinquinamento delle acque di cui agli Articolo 16 e 17 della Legge 19/05/1976 n. 319
- g) Le tasse sulle concessioni comunali.

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Il contribuente, ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.

<sup>1</sup> In ottemperanza al disposto dell'articolo 50 della Legge 449 del 27/12/97 - Collegato alla finanziaria - si sono ripresi i criteri di cui al Decreto Legislativo: 218/97, con l'obbiettivo principale di semplificare e ridurre il contenzioso. Negli articoli successivi si ritroveranno pertanto i criteri suddetti, peraltro adattati alla realtà dei Comuni nel principio dell'autonomia e potestà regolamentare.

*Legge 27/12/97 n.449 articolo 50 in vig dal 01/01/98*

*TITOLO II - Disposizioni in materia di spesa*

*Capo III - Finanza decentrata*

*(Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali)*

*1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.*

Articolo 3 comma 120 legge 23/12/96 n. 662 recante la delega al governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione della conciliazione giudiziale.

Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:

- a) quelle relative ad accertamento dell'Ufficio ai sensi dell'Articolo 3 comma 2 del presente regolamento
- b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso Contribuente, allorché:
  - ◆ l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente regolamento;
  - ◆ risulti da accertamento dell'ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento
  - ◆ risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

### **Articolo 3 Effetti della definizione dell'accertamento con adesione**

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'Articolo 2 del presente regolamento nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Articolo 4 Riduzioni delle sanzioni**

A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla Legge

Per le ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell'Articolo 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla Legge

La riduzione delle sanzioni previste nei due precedenti commi concorre con le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'Articolo 2 del presente Regolamento

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del Contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal Contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

#### **Articolo 5 Ufficio e responsabile del procedimento**

Competente alla definizione dell'accertamento è l'ufficio responsabile della gestione del relativo tributo nella persona del funzionario responsabile

#### **Articolo 6 Iniziativa**

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento secondo le modalità di cui al Capo II del presente Regolamento
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento secondo le modalità di cui al Capo II del presente Regolamento

### **CAPO II**

#### *Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio*

#### **Articolo 7 Avvio del procedimento<sup>2</sup>**

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall'Articolo 60 DPR 29 settembre 1973 n. 600, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:

- a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
- b) Il tributo oggetto dell'accertamento;
- c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento
- d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento
- e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente Articolo 4
- f) L'espressa menzione che la mancata comparizione ai sensi degli articoli 8 e 9, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo per l'ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al

2

*Decreto Legislativo 19/06/97 n.218*

*Articolo 11*

*TITOLO I - Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale*

*Capo III - Procedimento per la definizione di altre imposte indirette*

*Avvio del procedimento*

*1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:*

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;*
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.*

Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Articolo 8      Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento**

La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente

Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre quindici giorni successivi, della data fissata nell'invito

Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data

Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

#### **Articolo 9      Effetti della mancata comparizione del Contribuente**

La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'Articolo 8 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente di cui al Capo III del regolamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire

Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal dirigente responsabile del procedimento senza l'obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente

#### **Articolo 10      Contraddittorio tra il Contribuente e l'ufficio**

Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e rappresentanza.

I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati; Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'ufficio.

Il Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie; La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.

Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento; Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.

Su richiesta del Contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'ufficio, per le stesse finalità e con gli stessi effetti di cui ai precedenti articoli 1 e 3 è possibile per il Contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.

Nella richiesta, con istanza in carta da depositare nel corso degli incontri fissati con l'ufficio per il contraddittorio, il Contribuente dovrà indicare ulteriori periodi di imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione; All'istanza dovrà essere acclusa:

1. Copia autocertificata della documentazione già trasmessa all'ufficio, con indicazione degli estremi del deposito o dell'avvenuta spedizione
2. Ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile e anche eventualmente integrativa di quella già disponibile da parte dell'ufficio

L'ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sarà specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal Contribuente da accludere al fascicolo dell'Ufficio.

Nel verbale relativo al primo incontro l'ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'articolo 19 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

#### **Articolo 11      Riconsiderazioni del contenuto dell'accertamento**

A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.



## CAPO III

### *Procedimento ad iniziativa del Contribuente*

#### **Articolo 12      Procedimento ad iniziativa del contribuente<sup>3</sup>**

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso può chiedere all'ufficio, con le modalità di cui all'articolo 13, la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente articolo 7:

Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'ufficio.

#### **Articolo 13      Proposizione dell'istanza**

La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'ufficio stesso, o inviata anche telematicamente.

Fermo restando quanto stabilito di successivi articoli 14 e 15 l'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso, e deve indicare le generalità, il domicilio e il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente.

#### **Articolo 14      Effetti della presentazione dell'istanza**

Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'ufficio predisporrà, senza alcun impegno a aderire alla stessa

Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al Contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

3

*Decreto Legislativo 19/6/97 n.218                      articolo 12*  
*TITOLO I - Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale*  
*Capo III - Procedimento per la definizione di altre imposte indirette    Istanza del contribuente*

*1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.*

*2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.*

*3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.*

*4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.*

**Articolo 15      Sospensione dei termini**

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia i termini della riscossione del tributo.

**Articolo 16      Invito a comparire**

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio deve comunicare, anche telematicamente l'invito a comparire descritto al precedente articolo 7. E' fatta comunque salva l'applicabilità dell'articolo 8.

Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente, l'ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'articolo 13 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

**Articolo 17      Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente**

La proposizione del ricorso dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente di cui agli articoli 12 e seguenti.

La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successiva all'avvio del procedimento ex articolo 12 e seguenti comporta rinuncia del Contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 13, primo comma .

**CAPO IV**

*Attività Istruttoria dell'Ufficio e conclusione del procedimento.*

**Articolo 18      Attività istruttoria**

L'ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il Contribuente ha richiesto la definizione per ravvedimento ai sensi dell'articolo 10 commi 5 e 6 del presente regolamento.

A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal Contribuente, specificati all'Articolo 10.

**Articolo 19      Atto di definizione dell'accertamento con adesione**

Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del Contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente, pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispona la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente.

Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:

- a) Gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
- b) La motivazione della definizione

- c) Le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi
- d) Le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo articolo 23

La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal funzionario dell'ufficio.

**Articolo 20      Atto di definizione su richiesta del Contribuente, nell'ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi di imposta**

Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell'articolo 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, e qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi di imposta, l'Ufficio predisponde apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi, e la sottopone al Contribuente.

In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi già indicati al precedente articolo 19 comma 2 e deve essere composto e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato articolo 19 comma 3 del presente regolamento.

**Articolo 21      Esito negativo del procedimento**

Oltre che nel caso di rinuncia del Contribuente ex articolo 17, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

La rinuncia potrà riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del Contribuente, sia quella richiesta dal Contribuente per ravvedimento ex articolo 10 commi 5 e 6 del presente regolamento.

Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'Articolo 10 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.

In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento: I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.

Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente, articolo 10 commi 5 e 6 del presente regolamento, l'Ufficio potrà invece utilizzare anche la documentazione, i dati, le notizie e gli elementi autonomamente forniti dallo stesso Contribuente.

## CAPO V

### *Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione*

#### **Articolo 22      termine e modalità del versamento delle somme dovute**

Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuta in seguito alla richiesta del Contribuente per ravvedimento articolo 10 commi 5 e 6 deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli articoli 19 e 20.

Le somme possono essere versate mediante il Concessionario del servizio di riscossione competente, anche nell'eventuale apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero presso la tesoreria Comunale in apposito conto corrente bancario intestato al Comune

#### **Articolo 23      Versamento rateale**

Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui agli articoli 19 e 20 sino alla scadenza di ciascuna rata. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire.

Per poter optare per il versamento rateale il Contribuente deve prestare idonea garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno, secondo le modalità disciplinate dall'Articolo 38 bis DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli articoli 19 e 20.

#### **Articolo 24      Quietanza di pagamento**

Il Contribuente entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento:

Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il Contribuente deve depositare presso l'Uffici, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata ed i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.

L'ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

#### **Articolo 25      Perfezionamento della definizione**

Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio

Comune di Pozzolengo

provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

## **CAPO VI**

### *Disposizioni finali*

#### **Articolo 26 Decorrenza e validità**

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/1999

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.